

CITTA' DI GOITO

Provincia di Mantova
Piazza Gramsci n° 8 - Cap 46044

IL SINDACO

- Visto l'art. 50 del D.lgs 18/08/2000 n° 267 il quale stabilisce che il Sindaco è competente tra l'altro, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali;
- Visto l'art. 659 del c.p. "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone";
- Visto il D.lgs n° 59 del 26/03/2010 "attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno;
- Vista la L. R. n° 06 del 02/02/2012 "T. U. delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";
- Visto il Decreto Legge n° 201 del 06/12/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito in legge n° 214 del 22/12/2011;
- Visto il Piano Comunale di zonizzazione acustica;

DISPONE

i seguenti orari per lo svolgimento dell'attività musicale nel rispetto dei limiti previsti dal Piano di Zonizzazione acustica Comunale:

A) Esercizio di pubblico spettacolo e trattenimento (musica e ballo) regolarmente autorizzato:
all'interno di locali chiusi il limite massimo di svolgimento dell'attività musicale-canora è fissato alle ore 2.00;

in spazi aperti: il lunedì – martedì – mercoledì – giovedì – domenica dalle ore 18,00 alle ore 23,00 e Venerdì dalle ore 18 alle ore 0,30 - sabato dalle ore 18,00 alle ore 01,00.

B) Esercizio di Somministrazione alimenti e bevande (Bar – Ristorante e simili) in cui l'attività di intrattenimento è secondaria così come previsto dalla nota del m. i. prot. 7604-96/ sett. un. del 07/12/1996:

all'interno di locali chiusi: l'attività musicale-canora non può iniziare prima delle ore 10,00 e deve cessare alle ore 23,00;

Qualora l'esercizio sia collocato in complessi condominiali o in strutture residenziali con più appartamenti, nel Centro Storico e nelle frazioni, l'attività musicale-canora non può iniziare prima delle ore 11,00 e deve cessare alle ore 22,00;

in spazi aperti: il lunedì – martedì – mercoledì – giovedì – domenica dalle ore 18,00 alle ore 23,00 Venerdì dalle ore 18 alle ore 0,30 - sabato dalle ore 18,00 alle ore 01,00.

d) Attività musicale-canora – danzante o di intrattenimento durante le Manifestazioni temporanee:
all'interno di locali chiusi: l'attività musicale-canora non può iniziare prima delle ore 18,00 e deve cessare alle ore 0,30;

in spazi aperti: l'attività musicale-canora non può iniziare prima delle ore 18,00 e deve cessare alle ore 0,30.

Di REVOCARE la precedente Ordinanza n° 45 prot. 7934 del 15/06/2013.

Di REVOCARE la precedente Ordinanza n° 47 prot. 8146 del 20/06/2013



IL SINDACO
On. Prof. Pietro Marazzan